

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che prevede tra gli allegati al bilancio: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/23.12.2000 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”* così come modificato dalla L.448/2001, che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/27.12.2006 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”* che prevede *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”* salvo deroghe per specifiche disposizioni legislative.

CONSIDERATO altresì che relativamente alle tariffe e ai prezzi pubblici resta in vigore l'art. 54 del D.lgs. 446/1997 come modificato dall'art. 6, comma 1, D.lgs. 56/1998 e dall'art. 54, comma 1, lett. a), L. 23/12/2000, n. 388: *“Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”*;

RICHIAMATI altresì gli artt. del già citato D.lgs. 18.8.2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*:

- art. 42, comma 2, lettera f), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale;
- art. 112, comma 1, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- art. 243, comma 2, che prevede tassi obbligatori di copertura dei costi dei servizi solo per gli enti strutturalmente deficitari, enti locali dissestati tra i quali ad oggi non rientra il Comune di Ascoli Piceno;

PRECISATO che l'allegato "Aliquote e Tariffe dei tributi e dei servizi pubblici comunali" costituisce un documento riepilogativo di tutte le aliquote, le tariffe e i prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali che siano essi:

- determinati dall'ente con propri provvedimenti, o scaturenti da accordi sovracomunali, o dal legge nazionale e regionali;
- incassati direttamente dall'ente o dai soggetti gestori;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale laddove "*servizi a domanda individuale*" devono intendersi tutte quelle attività poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

VISTO il decreto del 22 dicembre 2023, del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 432 del 28/11/2023 con la quale sono state approvate le aliquote, tariffe e prezzi dei tributi e dei servizi pubblici locali per l'anno 2024;

PRESO ATTO che il servizio elettorale ha evidenziato, relativamente alla determinazione della tariffa per la stampa di elenchi, pag. 58, , Sezione Anagrafe, punto 2) dell'allegato alla delibera sopra citata, la necessità di modificare l'importo attualmente in vigore di € 0,30, (a nominativo) in quanto incongruo rispetto al servizio erogato, nel seguente modo:

2) Elenchi in formato cartaceo (anagrafici e liste elettorali) per ciascun nominativo € 0,02

PROPONE

alla Giunta Comunale di approvare la modifica sopra citata a pag. 58, Sezione Anagrafe, punto 2) dell'Allegato alla Delibera di Giunta comunale n.432 del 28/11/2023, come di seguito riportata:

2) Elenchi in formato cartaceo (anagrafici e liste elettorali) per ciascun nominativo € 0,02